

Capitolato speciale

LOTTO 1

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
PRESTATORI D'OPERA**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI ACQUI TERME

e

La Società

Decorrenza ore 24.00 del	31/3/2008
Scadenza ore 24.00 del	31/3/2011

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

per Assicurato	Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto;
per Assicurazione	Il contratto di assicurazione;
per Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
per Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
per Franchigia	La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;
per Indennizzo/ Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione;
per Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione;
per Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
per Scoperto	La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico del Contraente;
per Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
per Società	L'impresa assicuratrice;
Per Broker:	Marsh S.p.A. quale mandataria dell A.T.I. costituita con Unicredit Broker, incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
per Subappaltore/ Ditta Subappaltatrice	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte i dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata a favore del Comune di Acqui Terme per la Responsabilità Civile derivantegli, a sensi di Legge, nella sua qualità di Ente, per l'esplicazione di tutte le attività istituzionalmente devolutesi, assunte o conferitegli, comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio, di solidarietà, ricreativo e sociale, nulla escluso od eccettuato.

La garanzia comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da:

- a) proprietà, possesso, esercizio, amministrazione di terreni, aziende agricole, fabbricati e loro pertinenze (quali ascensori, elevatori, montacarichi, impianti a gas, acqua potabile, elettrici ed apparecchi di riscaldamento) sia ubicati nel territorio del Comune di Acqui Terme che fuori del Comune di Acqui Terme
- b) quale proprietà/esercizio di strade, fognature e depuratori di pertinenza del Comune di Acqui Terme
- c) per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture;
- d) proprietà/esercizio di giardini pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi pertanto giochi per bambini e quant'altro attinente;
- e) esercizio di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, elementari e superiori, serali e professionali) colonie estive, invernali, elioterapiche, centri per handicappati, compresa refezione e somministrazione cibi e bevande. Qualora il servizio refezione venga gestito da terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente detto servizio;
- f) esercizio di macelli pubblici, mercati, celle frigorifere, gabinetti per servizi igienici, cimiteri, servizi funebri, bagni pubblici, piscine pubbliche;
- g) esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, nonché quale custode di animali in dotazione a giardini pubblici;
- h) esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficenza, igiene, ambulatori pubblici, farmacie poliambulatori, impianti sportivi.. La garanzia non comprende comunque la R.C. professionale di medici addetti agli ambulatori/poliambulatori, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di attività attribuite per legge ad U.S.S.L. - A.S.L. ed alle aziende municipalizzate e l'esercizio di eventuali case di cura;
- i) servizio esazione tributi, contributi e tasse;
- j) raccolta, trasporto rifiuti urbani, gestione relative discariche;
- k) proprietà/esercizio di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi escluso però danni derivanti dall'esercizio degli stessi;
- l) proprietà ed uso di biciclette, veicolo a mano e trazione animale;
- m) committente dei lavori edili, stradali e fognature eseguiti dalle ditte appaltatrici del Comune di Acqui Terme;
- n) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà del Comune di Acqui Terme o su altri per i quali l'Ente sia tenuto, ed eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto. A questo riguardo s'intende compresa la responsabilità derivante all'Assicurato dalle disposizioni di cui al Dlgs 494/96, semprechè l'Assicurato stesso abbia provveduto alla nomina del responsabile dei lavori;

- n) lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade, fognature, piazze, giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere, fermo restando l'esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso. Per quanto concerne i predetti lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'Ente anche se ubicati fuori dai confini del territorio di competenza;
- o) mancata o insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, da difettoso funzionamento dei semafori, da cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici;
- p) organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, per danni cagionati all'interno di sedi dell'Ente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni o nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse. In relazione alla suddetta garanzia rimangono comunque esclusi spettacoli pirotecnici compresa manipolazione di fuochi d'artificio, nonché i danni subiti dagli agenti attivi del rischio. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi;
- q) operazioni di disinfezione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento, salvo quanto previsto dall'art.14 "garanzie sempre comprese", lettera v;
- r) attività di rimozione veicoli non in avaria, effettuata su richiesta delle Competenti Autorità.

La garanzia sarà operante esclusivamente se gli automezzi adibiti alla rimozione verranno movimentati da persone specificamente autorizzate dall'Assicurato a svolgere tale attività sugli automezzi stessi e, comunque in possesso dei requisiti di legge.

L'assicurazione comprende i danni cagionati:

- a terzi, derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le operazioni sopradescritte.

La garanzia è prestata per il complesso delle seguenti operazioni non soggette alla disciplina prevista dalla legge 209/2005 e successive modificazioni:

- carico e scarico di veicoli rimossi;
- traino e/o trasporto dei suddetti veicoli dal luogo di fermo al piazzale di sosta e/o deposito di tali veicoli.

Sono inoltre compresi in garanzia eventuali danni cagionati ai veicoli rimossi durante le operazioni sopraindicate, con esclusione comunque dei danni necessari.

L'assicurazione non copre i danni:

- a) verificatisi durante le operazioni atte a riportare sulla sede stradale veicoli trovatisi, anche parzialmente, al di fuori della stessa;
- b) alle cose e/o agli animali che si trovino sui veicoli rimossi;
- c) subiti dai dipendenti dell'Assicurato addetti agli automezzi, nonché da tutti coloro che indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione, anche non manuale, alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- d) derivanti da circolazione stradale (L 209/2005 e successive modificazioni).

La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% a carico dell'assicurato con il minimo di Euro 516,46.

s) *proprietà e conduzione di “cingolo montascale portatile” ad uso disabili per accesso agli uffici comunali;*

Si precisa inoltre che l'Ente è altresì sede di I.A.T e località di interesse turistico, considerata tale da leggi e regolamenti statali, regionali e provinciali. L'assicurazione non opera per le attività e/o competenze specifiche delle Aziende Municipalizzate e delle Aziende Sanitarie.

MASSIMALI DI GARANZIA

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (R.C.T.)

Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà

con il limite di:

Euro 3.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali

Euro 3.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati

con il limite di:

Euro 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato

- In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T/R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a Euro 3.000.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2 Altre assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio sarà pagato in un'unica rata anticipata di pari importo. A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del trentesimo giorno dalla data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C..

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker.

4 Frazionamento del premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 Aggravamento del rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

7 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

8 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. *In caso di recesso esercitato dalla Società quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.*

9 Durata del contratto e Proroga dell'assicurazione

Il presente contratto si intende stipulato per la durata di anni 3 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle Parti.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente può richiedere il rinnovo del contratto per una durata ed alle condizioni contrattuali-economiche pari a quelle originarie, inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza.

Resta comunque inteso che, per esigenze imprevedute del Contraente, e se compatibile con la normativa vigente, le Parti potranno negoziare una proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi.

10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti *sia interni che comunitari.*

12 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando il competente ufficio del Contraente ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

La Contraente o l'Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

12 bis - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- a) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- b) sinistri senza seguito;
- c) sinistri respinti.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, vale a dire in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

CONDIZIONI GENERALI

12 Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del decreto legislativo 23/2/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Dlgs n. 38/2000;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreto legislativo 23/2/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Dlgs n. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolato sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n.222.

13 Attività complementari

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti:

- a) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 154,94 per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;
- b) all'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
- c) all'impiego di guardiani anche armati, nonché alla proprietà ed uso di cani da guardia nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;
- d) alla gestione della mensa aziendale, del bar e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- e) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- f) alla proprietà e/o all'uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato, purchè usati per conto proprio e per le attività descritte in polizza. Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l'assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi. Per tutte le suddette attività resta comunque fermo quanto stabilito dall'Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione - punti A3) e A4);
- g) ai servizi sanitari prestati all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia s'intende prestata a secondo rischio;
- h) all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- i) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;
- l) all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali.

14 Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

a) Responsabilità personale dei : quadri e dipendenti del Contraente - lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del Dlgs 38/2000 – lavoratori a rapporto interinale - personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per so cializzazione (Handicappati ecc.), per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le figure sopraindicate per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.Lg. 626/94 e D.Lg. 494/96.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i subappaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori a rapporto interinale e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

a bis) Trattamento dei dati personali

Si da atto che, per quanto previsto dalla presente polizza, la copertura s'intende prestata anche per le attività, rischi e responsabilità derivanti agli assicurati ai sensi di quanto previsto dalla Legge 196/2003 e successive modifiche, (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ed in particolare per la funzione di responsabile designato secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge medesima.

b) Lesioni personali subite dai prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati Terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

c) Lavoratori interinali

1) L'assicurazione comprende la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, da lavoratori a rapporto interinale dei quali lo stesso assicurato si avvale ai sensi della Legge 196/97, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

2) La garanzia R.C.O. di cui all'art. 12 lettera B delle condizioni generali s'intende operante anche nei confronti dei lavoratori interinali come sopra definiti.

Nel caso in cui l'Inail esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 C.C., a parziale deroga dell'art. 15 lettera c) delle condizioni generali, i lavoratori interinali come sopra definiti verranno considerati terzi, esclusivamente ai fini di tale azione.

d) Danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- 1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

e) Cessione di lavori in subappalto

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

f) Lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti

La garanzia comprende i danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

g) Detenzione e impiego di esplosivi

La garanzia comprende i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti.

h) Segnaletica di cantiere mancante o insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

i) Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati adibiti a pubblici servizi e non e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del fabbricato, (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- giochi per bambini.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 258,23 per ciascun sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 154.937,07.

- L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente i lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del Dlgs 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni, e semprechè l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. S'intendono comunque esclusi i danni derivanti di sopraelevazione o demolizione.

l) Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purchè non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

m) Lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possano essere rimosse;
- da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

Le suddette estensioni di garanzia si intendono prestate con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 258,23 nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di Euro 516.456,90 per sinistro.

n) Danni alle cose in consegna e/o custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 258,23 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 51.645,69.

Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di polizza.

o) Danni a mezzi sotto carico o scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 154,94.

p) Scavi e reinterri

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a novanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.

Per i soli danni a cose la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 258,23 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 51.645,69.

q) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni a condutture ed impianti sotterranei (sempreché non siano dovuti a cedimento e franamento del terreno) e quelli ad essi conseguenti inclusi i danni da interruzione di attività.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 258,23 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 154.937,07.

r) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende i danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento o franamento del terreno purchè non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.549,37 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 154.937,07.

s) Danni da interruzione o sospensione d'attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei, disciplinati dal precedente Art. 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettere p) e q).

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.549,37 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 258.228,45.

t) Danni subiti dai professionisti e consulenti

La garanzia comprende i danni subiti da:

- professionisti e consulenti di cui l'Assicurato od il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'Assicurato e descritte nella scheda di polizza;
- dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato.

u) Danni da furto

La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 258,23 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 51.645,49.

v) Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.549,37 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 258.228,45.

z) Malattie professionali

Si conviene che, a parziale deroga dell'Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione, lettera B), l'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

x) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei dipendenti, lavoratori parasubordinati, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione, per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari ed amministratori dell'Assicurato, salvo il caso di dolo.

y) Franchigia

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale per qualsiasi danno a cose, salvo eventuali scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza, Euro 500,00 per ogni sinistro.

15 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, nonché i lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del Dlgs n. 38/2000, quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, *salvo quanto disposto dall'Art. 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera b),*

d) i subappaltatori e loro dipendenti, *salvo quanto disposto dall'Art. 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera f)*, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, *salvo quanto disposto dall'Art. 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera c) e d)*;

16 Limiti territoriali

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

17 Rischi esclusi dall'assicurazione

A) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

A1) da furto, *salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera u)*;

A2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, *salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera m)*;

A3) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

A4) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;

A5) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, *salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera n)*;

A6) ai mezzi di trasporto ed alle cose trasportate sugli stessi, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni *salvo quanto disposto dall'art. 14 "garanzie comprese automaticamente" lettera o)*;

A7) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, *salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera r)*;

A8) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, *salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera m)*;

A9) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non *cui* avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, *salvo quanto disposto dalla garanzia di all'Art 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera p)*, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;

A10) provocati da persone diverse dai lavoratori dipendenti o parasubordinati

dell'Assicurato o lavoratori a rapporto interinale di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività, *salvo quanto disposto all'Art. 14 – garanzie comprese automaticamente - lettera d) punto 1) e lettera e)*;

A11) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, *salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera v)*;

A12) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, *salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera i)*;

A13) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, *salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 14 – Garanzie comprese automaticamente - lettera m).*

B) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprendono i danni:

B1) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, da isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

B2) detenzione o impiego di esplosivi, (*salvo quanto disposto dalla garanzia di cui Isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.*);

B3) i danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se o parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenete asbesto

B4) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM)

B5) i danni derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:

- radio e tv
- telefonia fissa e mobile

18 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

19 Regolazione del premio

Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso è anticipato in via presuntiva nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati, relativi allo stesso periodo, necessari per la regolazione del premio e cioè le retribuzioni annue lorde, così come indicate nella definizione di polizza.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

20 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

21 Clausola Broker

Alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita con Unicredit Broker è affidata l'assistenza nella gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione, così come il pagamento dei premi dovuti, potranno avvenire per il tramite del Broker ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.